

TI_GERICHTE 9.2022.28 vom 4. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.28

FR: TI_GERICHTE 9.2022.28 du 4 août 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.28 del 4 agosto 2022

Regeste

Limitazione dell'autorità parentale in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all'autorizzazione alla somministrazione di farmaci, compito conferito alla curatrice educativa; diritto strettamente personale del minorenne capace di discernimento

Erwägungen

E. 1

venga vaccinato all'influenza tradizionale o al nuovo vaccino presente in _____ , ma non al vaccino Covid RNA ” (verbale, pag. 2). Con riferimento all'assunzione di psicofarmaci, la madre “ dichiara di essere d'accordo con la cura che sta seguendo ora ” (verbale, pag. 2). Richiamato l'art. 308 cpv.

E. 2

dicembre 2021). In tal senso, e con le indicazioni concernenti il vaccino Covid-19 sottolineate sopra, la limitazione dell'autorità parentale decisa dall'Autorità di protezione e la conseguente delega della facoltà decisionale alla curatrice educativa possono dunque essere confermate.

E. 2.2

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di protezione di collocare il figlio PI 1 in una struttura _____ (“ con una disponibilità a partire però solo tra diversi mesi ”), senza prendere in considerazione altre strutture specializzate e idonee in Svizzera interna da lei reperite, con posti disponibili da subito, del tutto ignorate dall'UAP (pag. 1). La reclamante afferma di essersi “ opposta al collocamento all'estero esclusivamente per la questione del vaccino sperimentale anti-Sars-Cov-2 (un trattamento sanitario ancora in fase sperimentale, e alla luce dei dati ufficiali, dalla dubbia efficacia) a cui dovrebbe sottoporsi con almeno 2 dosi prima di accedervi, e del Green-pass (uno strumento discriminante, con il quale verrebbe anche violata la sua privacy, avendo i suoi dati sensibili all'interno; che sia guarito, vaccinato, non vaccinato, o con un'esenzione) ” (reclamo, pag. 1). Per questa sua opposizione, RE 1 sarebbe stata parzialmente privata dell'autorità parentale (reclamo, pag. 1). La reclamante sostiene che l'Autorità di protezione, collocando il figlio in _____ contro la volontà materna, avrebbe violato l'art. 25 Cost. fed., per cui le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese (reclamo, pag. 2). L'autorità di prime cure avrebbe inoltre violato l'art. 307 CC nella misura in cui “ è falso che io non ho rimediato o non ero in grado di rimediare alle minacce che incombono sul bene di mio figlio ”: la reclamante sostiene invece di aver “ sempre collaborato con i servizi sociali e mi sono molto attivata per trovare una possibilità di collocamento in una struttura svizzera. Tutte le soluzioni proposte dai servizi sociali, in Svizzera, hanno avuto ed hanno il mio consenso ”, affermando di essersi solo opposta ad un collocamento all'estero. Ribadendo come tutta la

rete concordi nel sostenere che l'attuale collocamento in una clinica psichiatrica non sia adeguato alla situazione del minore, la reclamante chiede che il figlio possa uscire al più presto e sia "collocato in una struttura sorvegliata, tenendosi attivo con varie attività, scuola o apprendistato all'interno" e possa "essere seguito nel miglior modo, anche con una psicoterapia, ma senza privarlo totalmente della sua libertà", ciò che può essere garantito dalle strutture da lei reperite in Svizzera interna, "che se dovesse scappare si attiverebbero immediatamente contattando le forze dell'ordine e riaccogliendolo in sede" (reclamo, pag. 2). RE 1 postula dunque che "mi venga restituita l'autorità parentale, e che mio figlio non sia costretto ad uscire dal nostro Paese, ma immediatamente collocato in una delle tre strutture in Svizzera _____" da lei reperite (preferibilmente l'Istituto _____; reclamo, pag. 2). In sede di replica RE 1, patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione impugnata e ha chiesto a questo giudice di invitare l'Autorità di protezione ad esplorare, sotto la supervisione della Camera, le proposte di collocamento avanzate dalla madre. In considerazione della mancata disponibilità della struttura _____ in questione, è infatti venuta a cadere "la motivazione per cui l'ARP ha limitato l'autorità parentale alla madre (da ricercarsi nella fretta di concludere con _____ e nell'opposizione della madre al vaccino Covid-19, obbligatorio per accedere a _____)" (replica, pag. 2). Per il resto – al di là della vaccinazione contro il Covid-19 – non vi sono elementi che mostrino che la madre di PI 1 abbia rifiutato determinate cure per il figlio, ragion per cui i presupposti dell'art. 308 cpv.

E. 2.3

Le censure della reclamante relative al collocamento di PI 1 in _____, presso la struttura _____, e le richieste riguardanti il collocamento in altre strutture svizzere da lei reperite sono irricevibili. Esse devono essere ritenute premature in quanto la decisione impugnata non ordina alcun tipo di collocamento per PI 1, né presso la _____ né presso altre strutture svizzere o all'estero. Il contestato trasferimento in _____ non risulta nemmeno essere stato deciso successivamente, in quanto – a tutt'oggi – il minore si trova ancora presso la clinica psichiatrica sita a _____ e, in base alle dichiarazioni delle parti, la struttura _____ non sembra poter avere dei posti liberi nel breve termine (cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022). Al di là dell'oggettiva inadeguatezza del collocamento attuale del minore – inadeguatezza che emerge dagli atti dall'incarto ed è stata riconosciuta da tutte le parti al procedimento e da tutti gli attori della rete, e a cui occorre urgentemente porre rimedio, nonostante le tangibili difficoltà presenti – il reclamo sulla modifica del collocamento è da considerarsi privo di oggetto ed è quindi destinato ad un giudizio di irricevibilità. In assenza di una formale decisione in merito, tutte le censure riguardanti il collocamento di PI 1 presso la struttura in questione (divieto di espulsione di cittadini svizzeri dal Paese; esistenza di strutture aperte alternative in Svizzera; pericolosità del vaccino contro il Covid-19; diradamento dei contatti con la madre che necessiterebbe del «green pass rafforzato» per fargli visita; inopportunità del collocamento all'estero in considerazione della situazione geopolitica) cadono pertanto nel vuoto.

E. 2.4

Se le circostanze lo richiedono, ai sensi dell'art. 308 CC l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).

E. 2.5

Per quanto attiene alla limitazione dell'autorità parentale su PI 1 – appartenente in via esclusiva alla madre RE 1 dal momento del decesso di _____, padre del minore – in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all'autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi), conferita alla curatrice educativa CURA 1, occorre in primo luogo osservare quanto segue. Il tema della vaccinazione di PI 1 contro il Covid-19 è emerso con riferimento al collocamento del medesimo presso la _____, comunità terapeutica che – in base a quanto riferito dall'UAP – richiede tale immunizzazione per potervi accedere (cfr. scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; più sfumato, scritto UAP 22 dicembre 2021: “ non possiamo escludere che sia necessario il vaccino contro il covid ”). Analogamente a quanto affermato sopra, il collocamento di PI 1 presso tale struttura non risulta essere stato oggetto di una decisione da parte dell'Autorità di protezione e non risulta nemmeno attuabile nel breve periodo (l'UAP riferisce che la struttura si è vista assegnare un certo numero di minori non accompagnati provenienti dall' _____, ciò che ha comportato l'allungamento delle tempistiche di ammissione di coloro che sono in lista di attesa di un posto libero; cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022). L'Autorità di protezione non giustifica la necessità di una simile vaccinazione sulla scorta di altri motivi di salute del minore, ma unicamente in ragione delle richieste della comunità terapeutica _____. Non appare dunque fondato il conferimento alla curatrice, sin da subito, della facoltà di decidere della vaccinazione di PI 1, a prescindere dall'effettivo – e ancora incerto – inserimento di PI 1 nella suddetta struttura. Senza contare che, visto l'orizzonte temporale ancora tutto da definire, i presupposti potrebbero ulteriormente variare a dipendenza dell'evolversi della situazione sanitaria. Un simile restrizione dell'autorità parentale andrà dunque se del caso valutata e pronunciata, nel caso in cui la posizione materna non si sarà modificata, quando vi sarà una decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione ed un'effettiva esigenza di ricorrere a tale immunizzazione. Per la questione, più generale, della somministrazione di farmaci deve essere considerato che anch'essa appare in parte legata all'inserimento nella comunità terapeutica _____, e meglio alla necessità della struttura di ottenere un “ formulario di consenso alle cure ” che la autorizzi “ a somministrare qualsiasi farmaco che essa ritiene necessario, compresi quindi psicofarmaci e sedativi ” (cfr. scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; v. anche scritto UAP 22 dicembre 2021). In tal senso si può ribadire quanto illustrato sopra, nella misura in cui il conferimento di una simile facoltà alla curatrice (ai fini della sottoscrizione di un tale formulario) andrebbe valutato e pronunciato unitamente alla decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione. Tuttavia, la problematica della somministrazione di farmaci a PI 1 è più ampia e si pone anche nel contesto del suo soggiorno presso la Clinica _____, nel corso del quale esiste un piano terapeutico che prevede l'assunzione di alcuni medicinali (in particolare del cosiddetto Seroquel; cfr. valutazione 19 ottobre 2021, pag. 4) che almeno inizialmente sono stati oggetto di aspra contestazione da parte della madre (che avrebbe preferito una cura a base di melatonina; cfr. lettera avv. _____ 11 novembre 2021, pag. 2; scritto RE 1 accluso a lettera avv. _____ del 15 dicembre 2021; lettera avv. _____ 10 gennaio 2022, pag. 2). Seppure RE 1 abbia successivamente aderito alla terapia farmacologica prescritta (scritto 24 febbraio 2022; verbale di udienza 24 febbraio 2022, pag. 2), appare in questo caso giustificato conferire la facoltà decisionale discendente dall'autorità parentale alla curatrice educativa, affinché vengano tempestivamente e opportunamente valutati i bisogni terapeutici di PI 1,

evidenziati dai medici della clinica (cfr. scritto dr. med. _____ 27 dicembre 2021, necessità di somministrare “ farmaci ad azione anti impulsiva ”; i medici hanno peraltro lamentato il fatto che la madre non sembri “ tenere conto delle reali priorità di salute del figlio ”, scritto dr. med. _____

E. 2.6

Occorre nondimeno imperativamente sottolineare quanto segue. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale. Ai sensi dell’art. 305 cpv. 1 CC il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali. L’art. 16 CC definisce come capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. Fanno parte dei diritti strettamente personali il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento medico (DTF 114 Ia 350 consid. 7a; DTF 133 III 121 consid. 4.1.1; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 518; con particolare riferimento ai minori, cfr. STF 2C_5/2008 del 2 aprile 2008, consid. 4.1; Obergericht Luzer, II Kammer, decisione del 3 dicembre 2007, in: FamPra.ch 2/2008, consid. 4.2 e seg., pag. 445; v. anche Margot , Zwischen Autonomie und fürsorglicher Fremdbestimmung: Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen im Bereich medizinischer Heilbehandlungen, in: FamPra.ch 2/2008, pag. 243, pag. 244-249). A livello cantonale, ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100) e riservato l’art.

E. 5

cpv. 2 LSan, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propositagli (cpv. 1); riservati i casi di cui all’art. 16 CC, la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (cpv. 2). L’art. 5 cpv. 2 LSan riserva inoltre le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili. Il 24 febbraio 2022, nel corso dello scambio dei memoriali scritti del procedimento di reclamo, PI 1 ha compiuto 16 anni. Le varie indagini peritali agli atti, cui è stato sottoposto nell’ambito del procedimento di protezione, non hanno mai evidenziato una compromissione della sua capacità di discernimento (se non nei momenti in cui egli è stato ritrovato dai sanitari sotto l’effetto di sostanze). Per questo motivo, ai sensi delle norme summenzionate, per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria proposta a PI 1 è dunque ormai imprescindibile ottenere il suo consenso informato, e non quello della madre. Una restrizione della facoltà di rappresentanza materna, derivante dall’autorità parentale, appare dunque oggi in parte superata in quanto spetta a quest’ultimo esprimere il suo parere sui suddetti trattamenti, anche sulla vaccinazione contro il Covid-19 (v. anche COPMA, Vaccination contre le COVID-19: qui décide selon quels critères ? Aide-mémoire del 22 gennaio 2021, pag. 4). In proposito, nulla è dato di sapere della volontà di PI 1, sia con riferimento alla somministrazione di farmaci nell’ambito della sua permanenza presso la Clinica

_____ , sia con riferimento alla vaccinazione che sarebbe eventualmente richiesta dall'Istituto _____ per il collocamento del minore. Un trattamento sanitario cui PI 1 non consente non potrà essergli somministrato tramite consenso del detentore dell'autorità parentale (o del rappresentante cui questa autorità è stata delegata) bensì unicamente alle condizioni previste dalle disposizioni di diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d'internamento o dalle disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d'assistenza (cfr. art. 5 cpv. 2 LSan). Un'eventuale rappresentanza di PI 1 in materia di trattamenti sanitari assumerà eventualmente rilievo nel caso in cui quest'ultimo si trovasse in una situazione di incapacità di discernimento. La decisione di limitare l'autorità parentale della madre ex art. 308 cpv. 2 e 3 CC e di conferire alla curatrice educativa i compiti di rappresentanza di PI 1 nell'ambito delle cure mediche e della somministrazione di farmaci, può dunque essere mantenuta, ritenuto che: - la rappresentanza di PI 1 da parte della curatrice educativa, al posto della titolare dell'autorità parentale, potrà aver luogo soltanto in caso di incapacità di discernimento del minore; - nella misura in cui PI 1 risulti capace di discernimento, la sua opposizione a trattamenti di tipo sanitario potrà essere superata unicamente con una decisione dell'Autorità di protezione (conformemente alle disposizioni relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza) o delle autorità penali (in relazione alle misure terapeutiche e d'internamento). Con queste precisazioni, la decisione di prima istanza merita conferma e il reclamo deve essere respinto, nella misura della sua ricevibilità. 3. In sede di replica, RE 1 ha postulato di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'attuale rappresentante. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La documentazione preannunciata a due riprese nel memoriale di replica (pag. 5 e pag. 6, " doc. G: formulario comunale per la richiesta di gratuito patrocinio (seguono allegati) ") non è tuttavia mai stata fatta pervenire a questo giudice. Non essendo comprovata la situazione di indigenza della richiedente, l'istanza deve essere respinta. 4. Gli oneri del procedimento, già anticipati, seguono la soccombenza della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.